



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore: CHIODINI CARLA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 128 - Data adozione: 10/01/2017

Oggetto: Art. 20 del D.Lgs. 152/2006, Art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto: istanza di permesso di ricerca di fluidi geotermici liquidi denominato "Soiana", nei Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Terricciola (PI).
Proponente COGEME S.p.A.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2017

Numero interno di proposta: 2017AD000199

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Permesso che

la proponente Società COGEME S.p.A., con domanda depositata in data 30.09.2016, ha richiesto alla Regione Toscana (Autorità competente) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di ricerca per fluidi geotermici liquidi denominato "Soiana", nei Comuni di Capannoli, Casciana Terme – Lari e Terricciola (Provincia di Pisa), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, e ha contestualmente depositato la documentazione prescritta anche presso i Comuni interessati;

In data 03.10.2016 la Regione Toscana ha richiesto al proponente documentazione integrativa per il completamento formale dell'istanza al fine di avviare il procedimento. Il proponente ha completato la documentazione in data 27.10.2016

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 27.10.2016 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 27.10.2016;

la documentazione depositata è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

sono pervenute 3 osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 23.9.2016, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, pari a € 27.50, come da nota di accertamento n. 10799 del 15.11.2016;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 28.10.2016, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Casciana Terme-Lari, Comune di Terricciola; nonché di: ARPAT, USL Toscana Nord Ovest, Acque Spa e dei Settori regionali Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa; Tutela della natura e del Mare; Miniere e Monitoraggio Acque Minerali e Termali; Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti; Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento, depositata in data 30.09.2016, così come perfezionata in data 27.10.2016;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge quanto segue

l'area oggetto di istanza di permesso di ricerca, denominata "Soiana", occupa un'area di circa 12,6 Km² nei comuni di Terricciola, Casciana Terme-Lari e Capannoli nel territorio provinciale di Pisa;

il progetto di ricerca in oggetto, prevede principalmente l'esecuzione di indagini geofisiche in grado di dare informazioni sul substrato roccioso fino a circa 1500-2000 m di profondità al fine di interpretare la geometria del substrato stesso e individuare i "reservoir" geotermici più interessanti. Le indagini geofisiche permetteranno inoltre di ubicare e realizzare, in una fase successiva, un pozzo esplorativo per la quantificazione della risorsa geotermica a media- bassa entalpia (90°-120°C). Obiettivo finale della ricerca è quello di individuare potenziali serbatoi geotermici a media entalpia da sfruttare per la produzione di energia elettrica mediante la realizzazione centrali a ciclo binario disponibili in commercio (ciclo Rankine ORC);

la realizzazione della prospezione geofisica (Fase II) sarà preceduta da una fase di recupero di dati esistenti nell'area (Fase I) e sarà seguita dall'interpretazione di tutti i dati raccolti sia dalla ricerca bibliografica che dal rilievo magnetotellurico (Fase III). Il proponente nella documentazione depositata accenna ad ulteriori due fasi, eventuali e successive, non oggetto del presente procedimento, consistenti nella perforazione e completamento del pozzo esplorativo (Fase IV) e caratterizzazione della risorsa geotermica (Fase V). Tali ulteriori fasi saranno assoggettate a nuova specifica procedura di valutazione ambientale;

in dettaglio:

la Fase I consiste nel recupero dei dati esistenti per la ricostruzione del modello geologico dell'area d'indagine che principalmente possono essere sintetizzati nelle seguenti categorie:

- banca dati geognostici;
- campagna di rilevamento e di misure idrogeologiche in situ: dove sarà possibile verranno effettuate misure puntuali di temperatura all'interno dei pozzi per acqua esistenti e ritenuti idonei per avere informazioni indirette sull'andamento profondo di temperatura;
- elaborazione del modello geologico preliminare. I dati raccolti nelle fasi precedenti saranno sintetizzati nella stesura di un modello preliminare geologico;

la Fase II prevede l'esecuzione di indagini geofisiche. In base alle caratteristiche geologiche, strutturali e agli obiettivi di ricerca del permesso "Soiana" le operazioni di rilevamento geofisico ritenute più idonee consistono in una prospezione magnetotellurica. Le prospezioni geofisiche previste hanno lo scopo di migliorare le conoscenze indirette del substrato; esse sono finalizzate prevalentemente alla caratterizzazione della presenza del substrato carbonatico appartenente alla Falda Toscana ed alla loro profondità;

la Fase III consiste nell'elaborazione dati geofisici e ubicazione del pozzo esplorativo;

il proponente fa presente che ad oggi risulta impossibile dettagliare e specificare il programma lavori della Fase IV e della Fase V in quanto non è possibile conoscere l'ubicazione del pozzo esplorativo e le profondità dell'obiettivo di fondo pozzo. Solo una volta conclusa la Fase III sarà possibile dettagliare le diverse fasi relative alla progettazione del pozzo esplorativo, e successivamente la caratterizzazione della risorsa geotermica;

in merito alla Fase II, oggetto del presente procedimento, si rileva:

l'indagine magnetotellurica che viene proposta utilizza uno strumento di nuova generazione che sfrutta segnali naturali tra 0.1 Hz e 100 kHz ed integra con una sorgente controllata (trasmettitore multifrequenza operante). L'intervallo di sottosuolo investigato varia da pochi metri ad oltre 2 km con un grado di risoluzione che varia da medio in profondità a medio-alto negli strati più superficiali. L'allestimento del sistema prevede, per ogni singola stazione, di appoggiare i sensori al suolo senza necessità di seppellirli;

l'area occupata durante la misura e' relativamente piccola , ciascuna stazione di misura e' articolata in due piazzole e la misura ha una durata di circa 30 minuti. La misura non richiede installazioni permanenti e non lascia traccia alcuna. Essa prevede la ricezione dell'intensità del campo magnetico e del campo elettrico in parte naturale ed in parte artificiale (nella componente di alta frequenza) generato con un vicino trasmettitore. Il trasmettitore ha dimensioni molto ridotte ed occupa un'area di circa 1.5m x 1.5m. Il trasmettitore viene appoggiato al suolo e gestito da un singolo operatore. Il ricevitore ha anch'esso dimensione ridotta occupando una piazzola di dimensione indicativa di 2 m x 2 m.

Si prevede di posizionare 15 stazioni di misura con spaziatura variabile da 100 m a 120 m per costruire un profilo ad alta risoluzione della lunghezza di circa 1700 metri e con profondità di investigazione dell'ordine di 1200-1400 m. Il profilo quindi sarà acquisito in un settore di tipo pianeggiante e con buona accessibilità logistica;

la campagna di misura avrà una durata di 3-4 gg con una squadra di 2 persone;

al termine delle attività è prevista la rimozione dei materiali e delle attrezzature impiegate ed il completo ripristino dello stato dei luoghi;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici delle aree interessate dal progetto;

sono stati presi in esame il quadro normativo di riferimento ed i principali strumenti di programmazione e di pianificazione pertinenti con il progetto in esame;

l'area di progetto ricade all'interno del bacino regionale dell'Arno;

all'interno del perimetro del permesso di ricerca:

- sono presenti aree a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata e molto elevata;
- non sono presenti Aree naturali protette né Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) né Siti di importanza regionale (SIR);
- sono presenti zone tutelate dal vincolo idrogeologico e dal vincolo paesaggistico;

il proponente ha preso in esame, a livello preliminare, le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i possibili impatti determinati dal progetto;

Dato atto che presso il Settore VIA sono pervenute 3 osservazioni da parte del pubblico;

Visto che in tutte le osservazioni si esprime contrarietà alla realizzazione del progetto in esame; in particolare i principali aspetti messi in evidenza sono i seguenti:

la futura realizzazione di un pozzo esplorativo potrebbe causare interferenze con il bacino termale di Casciana;

il territorio interessato è di pregio paesaggistico, a vocazione agricola e verrebbe danneggiato dalla futura realizzazione di una centrale geotermoelettrica;

la azienda proponente è priva di esperienza in campo geotermico e non qualificata alla realizzazione e gestione di impianti geotermoelettrici a media entalpia;

importanza degli aspetti paesaggistici e architettonici riguardanti l'area interessata dall'intervento; presenza del vincolo paesistico e del vincolo idrogeologico;

il Piano Energetico della Provincia di Pisa e i piani strutturali comunali non prevedono l'installazione di impianti di media entalpia fuori dalle zone vocate (Larderello);

il vibroseis è un'apparecchiatura rumorosa;

possibili interferenze sia con le falde acquifere superficiali e sotterranee e con le aree franose;

l'attività di ricerca, in particolare la movimentazione dei mezzi meccanici utilizzati, risulta nociva per gli animali che vivono nella zona;

Visto altresì che delle suddette osservazioni si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria come risulta dalle specifiche considerazioni svolte nel seguito del presente atto;

Dato atto che

il Comune di Casciana Terme-Lari nel contributo del 24.11.2016 delinea una descrizione della situazione geologica dell'area e conclude che in base alle condizioni geologiche è del tutto inammissibile concedere la possibilità di perforare la serie pliocenica argillosa per raggiungere le serie carbonatiche mesozoiche che alimentano l'acquifero termale di Casciana Terme, a meno di esporre a gravi rischi la risorsa termale stessa, pertanto esprime un parere sfavorevole;

il Comune di Terricciola nel contributo del 28.11.2016 specifica che il territorio comunale è a carattere prettamente agricolo, turistico-ricettivo e di interesse archeologico, inoltre, facendo riferimento al parere del Comune di Casciana Terme-Lari del 24.11.2016, conclude che, al fine di tutelare le caratteristiche qualitative delle risorse geotermiche del Comune di Casciana Terme-Lari e per la tutela del territorio del Comune di Terricciola a prevalenza agricola e turistica, esprime parere negativo e chiede di essere coinvolto nel percorso autorizzativo e di avere puntuali informazioni circa le procedure di ricerca;

Acque Spa nel proprio parere del 22.11.2016 esprime parere favorevole alle proposte limitatamente alle fasi I, II e III, a condizione del rispetto di alcune prescrizioni;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici pervenuti dagli Uffici regionali interessati e da USL Nord Ovest e ARPAT:

- il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, nel proprio contributo del 23.11.2016, relativamente alle indagini in progetto rileva di non aver riscontrato particolari problematiche di interferenza con la risorsa idrica, superficiale e profonda dell'area in esame. Riporta alcune considerazioni in merito alle successive fasi di ricerca;

- il competente Settore "Miniere e Monitoraggio Acque Minerali e Termali" nel contributo del 21.11.2016 esprime parere favorevole, ritenendo il programma dei lavori proposto adeguato per un progetto minerario

- il Settore Tutela della natura e del Mare, nel proprio contributo del 18.11.2016 vista la localizzazione dell'area e tenuto anche conto delle problematiche connesse alla Rete ecologica, formula un contributo favorevole all'attività di ricerca.

- il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nel proprio contributo del 23.11.2016 dà un parere favorevole per le prime tre fasi e suggerisce alcune prescrizioni;

- il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, nel proprio contributo pervenuto il 25.11.2016 esprime parere favorevole suggerendo una prescrizione in materia di acque termali e minerali;

- il Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua nel contributo del 29.11.2016 informa che l'attività di prospezione geofisica, per come esposta nella documentazione presentata non pare comportare interferenze con il reticolo idrico superficiale o sotterraneo;

- ARPAT nel proprio contributo del 25.11.2016, informa che, vista la tecnica di indagine utilizzata (prospezioni magnetotelluriche), ritiene che il progetto non comporti impatti significativi sulle varie componenti ambientali di competenza (Suolo e Sottosuolo; Ambiente idrico; Atmosfera; Rumore), e che quindi possa essere escluso dalla procedura di VIA. Non rileva specifiche prescrizioni da impartire;

- USL Nord Ovest, nel proprio contributo del 22.11.2016, esprime parere favorevole suggerendo alcune prescrizioni;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente atto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi acquisiti

il progetto di ricerca geotermica in esame, si ripropone di contribuire a ricostruire l'assetto del sottosuolo ai fini dell'individuazione di potenziali risorse geotermiche da coltivare per scopi elettrici e/o termici. Per completare la suddetta esplorazione del sottosuolo e per poter effettuare delle prove di produzione sul fluido geotermico si renderà necessaria la perforazione di un pozzo esplorativo profondo (attività che non sono oggetto del presente procedimento);

il sito di realizzazione delle attività di ricerca previste ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geotermico il sottosuolo dell'area vasta e ciò non implica che nella relativa localizzazione vengano in futuro eventualmente realizzate perforazioni profonde ovvero centrali geotermiche o installazioni per l'utilizzo termico del fluido geotermico;

la coltivazione delle risorse geotermiche a fini elettrici e/o termici (attività che non è oggetto del presente procedimento) rappresenta una fonte di energia rinnovabile e come tale è oggetto di provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali tesi a promuoverne e favorirne lo sviluppo. Le attività di coltivazione geotermica, tramite ad esempio centrali a ciclo binario, non sono oggetto del presente procedimento che riguarda attività di ricerca; soltanto al termine della ricerca potrà essere stabilito se e come potrà essere condotta la coltivazione geotermica;

la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi; tuttavia la ricerca e la coltivazione della risorsa devono avvenire in maniera ambientalmente sostenibile;

l'utilizzo geotermico a fini elettrici e/o termici riveste quindi un ruolo importante nell'ambito della promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili; tuttavia la ricerca geotermica deve essere svolta nel rispetto delle componenti ambientali interessate;

il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 11.2.2015 prevede per la geotermia un incremento di produzione di energia elettrica di 150 MW entro il 2020, per rispondere agli obiettivi imposti alla Regione Toscana dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di *burden sharing* (D.M. 15.3.2012). Lo scenario prefigurato dal PAER è quello di riorientare la produzione elettrica verso la media entalpia (molto meno impattante da un punto di vista ambientale) e il ciclo binario attraverso impianti di minore potenza;

ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 22/2010, la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità;

l'alternativa o opzione "zero" comporta la non realizzazione delle attività in oggetto e, quindi, l'impossibilità di migliorare la caratterizzazione termica e strutturale del potenziale serbatoio geotermico, ai fini di una eventuale e successiva coltivazione geotermica. Ciò precluderebbe la possibilità di un futuro utilizzo elettrico e/o termico di una risorsa energetica rinnovabile, quale è la geotermia;

Considerato inoltre che

il progetto in esame prevede esclusivamente la realizzazione di prospezioni magnetotelluriche, che comportano:

- lo spostamento lungo la viabilità pubblica ed i tracciati campestri di alcuni veicoli dotati di strumentazione che sosterranno brevemente a intervalli regolari lungo la viabilità medesima;
- la posa dei sensori, appoggiati al suolo, collegati tra di loro tramite cavi anch'essi appoggiati al suolo;
- la rimozione, al termine delle operazioni, delle attrezzature collocate in opera;

all'interno dell'area di ricerca sono presenti aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata nonché aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, relativi alle modalità di effettuazione delle indagini magnetotelluriche, tali indagini prevedono la misura di campi elettrici e magnetici generati da sorgenti naturali o indotte (sorgente di energia per propagare nel sottosuolo correnti comprese tipicamente tra 1 Hz e 10HKz) . Le emissioni della sorgente sono a bassissima potenza e ricadono entro i limiti stabiliti per legge

per le radiazioni elettromagnetiche. Tali indagini rientrano nello standard delle registrazioni largamente adottate in campo minerario e mai hanno lasciato segni sulle infrastrutture di superficie;
per quanto riguarda fauna, flora, vegetazione ed ecosistemi, le attività previste, di durata ed entità limitate, hanno gli stessi effetti della normale circolazione stradale ovvero delle ordinarie attività di coltivazione dei fondi agricoli (presenza di macchinari e di persone, rumore e vibrazioni, polveri), largamente diffuse nell'area geografica in esame;

in ragione della natura della campagna di indagine prevista, non si rilevano interferenze con le acque superficiali e sotterranee;

le attività di ricerca previste avverranno al di fuori delle Aree naturali protette, dei Siti di interesse regionale (sir) e dei Siti della Rete Natura 2000. Ciò detto ed in considerazione delle caratteristiche delle attività previste, il progetto in esame non determina incidenze significative negative sui Siti di cui al periodo precedente, né effetti significativi sulle Aree naturali protette ivi indicate. Infatti il progetto prevede la realizzazione di attività geognostiche temporanee e reversibili lungo la viabilità pubblica o campestre e, per quanto riguarda i posizionamenti dei vari componenti, i medesimi saranno collocati e rimossi da personale a piedi;

per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, le attività di ricerca previste, ove condotte nel rispetto del progetto presentato e del quadro prescrittivo conclusivo del presente atto, non determinano modificazioni che recano pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e non comportano alterazione dello stato dei luoghi, attività edilizie, modificazioni morfologiche o abbattimento di alberi;

Considerato infine che

alcuni rilievi contenuti nelle osservazioni pervenute dal pubblico e nei contributi pervenuti da 2 dei Comuni interessati riguardano attività di esplorazione profonda e di coltivazione della risorsa geotermica, che non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R.10/2010;

per quanto riguarda l'articolazione del progetto geotermico nelle fasi di esplorazione superficiale, esplorazione profonda e coltivazione della risorsa, si evidenzia che:

- tale articolazione rappresenta l'unico modo per poter realizzare progetti di ricerca e coltivazione geotermica nel rispetto della normativa di settore e della normativa in materia di VIA;
- le fasi di ricerca e coltivazione sono completamente differenziate dal punto di vista tecnico e amministrativo sia dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (le attività di ricerca sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità e le attività di coltivazione a procedura di VIA) che da quella in materia geotermica (per effettuare la ricerca è necessario ottenere il titolo minerario "permesso di ricerca" mentre per effettuare la coltivazione è necessario ottenere il titolo minerario "concessione di coltivazione");
- nell'ambito delle attività di ricerca risulta impossibile dimensionare nel dettaglio e localizzare fin dall'inizio, in un unico momento progettuale, tutte le attività di ricerca necessarie ad individuare e caratterizzare la risorsa geotermica. Le attività di ricerca per loro natura sono concatenate e vengono svolte in maniera progressiva, con indagini caratterizzate da un livello di approfondimento conoscitivo via via maggiore: i dati ricavati da alcune indagini (indagini superficiali) sono utilizzati per progettare nel dettaglio e localizzare altre indagini (indagini esplorative profonde). Infatti è insito nel concetto stesso di ricerca la circostanza per cui la risorsa che si intende reperire non è allo stato attuale adeguatamente conosciuta e che si devono progressivamente acquisire elementi tecnici in merito alla consistenza ed alle caratteristiche della risorsa stessa. Infatti, la tipologia progettuale relativa alle attività di ricerca geotermica (Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006) non prevede che obbligatoriamente le attività di ricerca necessarie all'individuazione ed alla caratterizzazione della risorsa debbano essere contenute tutte nel medesimo progetto. Le attività di ricerca esplorativa profonda devono essere necessariamente localizzate e dimensionate affinché se ne possano valutare gli impatti sull'ambiente. Richiedere che tutte le attività di ricerca necessarie siano contenute in un unico progetto e che le medesime siano soggette ad un unico procedimento di valutazione, significa rendere tecnicamente impossibile la ricerca geotermica;

l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità non consiste nel rigetto o meno del progetto esaminato, ma nella sua sottoposizione ovvero esclusione dalla procedura di VIA, nel caso il progetto determini o meno impatti negativi significativi sull'ambiente;

sulla base delle effettive caratteristiche progettuali delle attività di ricerca previste, i contributi pervenuti da 2 dei 3 Comuni interessati non indicano in maniera motivata ed articolata quali sarebbero gli impatti ambientali negativi e significativi, con riferimento al territorio di competenza, che dovrebbero determinare la scelta di sottoporre a VIA il progetto in esame;

in considerazione dei modesti effetti territoriali delle attività geognostiche, come quelle in esame, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 22/2010 (vigente normativa in materia geotermica) nonché dell'art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art. 136 della L.R. 65/2014 (vigente normativa urbanistica nazionale e regionale), le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato, costituiscono attività edilizia libera;

in esito alla conclusione del presente procedimento di verifica di assoggettabilità, il proponente, al fine di poter realizzare le attività previste, deve ottenere il titolo minerario (Permesso di Ricerca) dal competente Ufficio regionale;

l'esame della capacità tecnico-economica della Società proponente viene svolto nell'ambito del procedimento per il rilascio del Permesso di Ricerca;

il proponente, nell'ambito del progetto in esame, non prevede l'utilizzo di vibroseis nell'ambito di una indagine sismica a riflessione;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell'intervento in esame;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere la continuità della viabilità esistente, con particolare riferimento alla viabilità finalizzata alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

2. Al termine delle attività, il proponente deve provvedere al ripristino delle condizioni paesaggistiche *ante operam*. Si ricorda quanto previsto dall'art.3 comma 11 del D.Lgs.22/2010 e dall'art. 33 comma 4 della L.R. 78/1998, in merito alla prestazione di garanzie fideiussorie per le attività di recupero ambientale.

3. Devono essere comunicate anche ad Acque Spa:

a) preventivamente la data di inizio delle indagini in oggetto;

b) tempestivamente la data di fine delle indagini in oggetto;

c) fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, le risultanze delle indagini geognostiche effettuate.

4. Il proponente deve tenere a disposizione, durante le attività di esecuzione dei lavori previsti, idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento da mezzi meccanici (ad esempio materiali assorbenti) ed indicare per iscritto alle imprese appaltatrici le procedure operative da mettere in atto (ad esempio rimozione della porzione di suolo contaminata). Il proponente deve controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi, annotando i relativi controlli su un registro a disposizione dell'Autorità mineraria e degli Enti di controllo.

5. Gli accessi ai corsi d'acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico.

6. L'esecuzione di tutte le attività programmate deve avvenire con mezzi e modalità che non aggravino le condizioni di equilibrio dei versanti, con particolare riferimento alle aree a pericolosità geomorfologica.

7. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l'innesco di fuochi.

8. Si ricorda la vigente normativa (parte seconda del D.Lgs. 42/2004), con riferimento al ritrovamento di cose di interesse archeologico.

9. In merito ai rifiuti prodotti, si ricorda che i medesimi devono essere raccolti ed avviati a recupero e/o smaltimento secondo quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Si ricorda che, al termine delle attività deve essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati, i quali devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura, materiale o residuo di lavorazione.

10. Si ricorda quanto previsto dagli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, in merito all'eventuale ritrovamento di terreni e/o acque inquinate, ovvero all'eventuale verificarsi di eventi potenzialmente in grado di inquinare terreni o acque.

11. Nell'ambito del Documento di Salute e Sicurezza, relativo alle indagini previste, oltre ad assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia:

- devono essere indicate specifiche misure di prevenzione per quanto riguarda le attività di ricerca da svolgersi in prossimità di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica al fine di garantire la sicurezza delle squadre operative;
- relativamente ai lavori da svolgersi in prossimità di infrastrutture, di linee elettriche aeree e interrate e di condotte interrate, il proponente deve dettagliare le specifiche misure di precauzione da adottare;
- devono essere previste misure per la prevenzione dell'innesco e della propagazione di incendi;
- deve essere previsto idoneo presidio e/o apposita segnaletica delle aree interessate dalle prospezioni geofisiche.

12. Si raccomanda al proponente, prima dell'esecuzione delle indagini previste, di divulgare presso la popolazione interessata l'oggetto e le caratteristiche delle indagini previste.

13. L'utilizzo della viabilità interessata, durante le attività di ricerca previste, deve avvenire in modo da evitare interferenze e pericoli per la circolazione. È fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo.

14. Si raccomanda al proponente quanto segue, con riferimento alla progettazione di eventuali future attività di esplorazione profonda e di coltivazione geotermica:

a) durante le attività di ricerca previste vengano acquisiti gli elementi informativi necessari a definire l'assetto idrogeologico dell'area, al fine di evidenziare possibili interferenze tra le eventuali future attività di esplorazione profonda e di coltivazione geotermica e la risorsa idrica superficiale e sotterranea, con particolare riguardo alla falda termale ubicata nel territorio del Comune di Casciana Terme-Lari;

b) il futuro pozzo esplorativo sia ubicato nel rispetto dei contenuti dell'art. 1 della L.R. 21/2012, definendo il quadro conoscitivo con lo sviluppo del reticolo dei corsi d'acqua, di cui alla L.R. 79/2012;

c) sia sviluppato un adeguato quadro conoscitivo e di indagine finalizzato a verificare le problematiche di subsidenza del centro abitato di Casciana Terme e della vulnerabilità dell'abitato di Casciana Alta, connessa alla presenza di cavità sotterranee; il suddetto quadro conoscitivo dovrà inoltre recepire gli areali caratterizzati da dissesti idrogeologici in atto e potenziali;

d) sia tenuto conto di quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;

e) sia tenuto conto di quanto previsto dal vigente Piano regionale ambientale ed energetico in materia di geotermia;

f) sia tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. 1229 del 15.12.2015 in materia di ricerca geotermica;

g) sia tenuto conto di quanto previsto dalle "Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia", a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, ottobre 2016;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di ricerca per fluidi geotermici liquidi denominato "Soiana", nei Comuni di Capannoli, Casciana Terme – Lari e Terricciola (Provincia di Pisa), proposto dalla società COGEME SpA, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 comma 1 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni l'Autorità mineraria, fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento e di dare altresì atto che, in base alla suddetta documentazione e come evidenziato in premessa, emerge che due dei tre Comuni interessati dal progetto in esame hanno manifestato la propria contrarietà alla esecuzione di eventuali future attività di esplorazione profonda e coltivazione geotermica;

5) di notificare il presente decreto alla proponente COGEME SpA;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE